

# Studio Tributario e Societario



**CONFININDUSTRIA EMILIA  
AREA CENTRO**  
Le imprese di Bologna,  
Ferrara e Modena



## Origine della merce

Origine preferenziale e non preferenziale: incontro di aggiornamento

Pier Paolo Ghetti  
13 Gennaio 2022

Nicola Scala

**Deloitte.**

## Agenda


1. Differenze tra origine preferenziale e origine non preferenziale (*Made in*)
2. Accordi in vigore: focus sulle norme transitorie della convenzione PEM
3. Dichiarazioni su fattura, EUR. 1 e dichiarazioni del fornitore
4. Recenti novità relative al *made in* della merce
5. Q&A



# Differenze tra origine preferenziale e origine non preferenziale (*Made in*)

# Differenze tra origine preferenziale e origine non preferenziale (*Made in*)

Premessa – gli elementi dell'accertamento doganale



La classificazione, l'origine e il valore doganale dei beni sono gli elementi centrali dell'accertamento doganale e permettono di calcolare i diritti doganali dovuti.

In particolare:

- la **classificazione** determina l'aliquota daziaria applicabile sulla base della tariffa doganale del paese di importazione;
- l'**origine** può determinare l'applicazione di riduzioni oppure di aggravi del carico daziario all'importazione;
- il **valore doganale** costituisce la base imponibile per i dazi "ad valorem".

# Differenze tra origine preferenziale e origine non preferenziale (*Made in*)

## Aspetti definitori

- Origine non preferenziale



Fornisce indicazione relativamente al luogo di produzione dei beni



È rilevante ai fini della determinazione della aliquota daziaria da applicare



Spesso collegata all'applicazione di misure di politica commerciale, fornisce inoltre informazioni extra-tributarie (es. Made in)

- Origine preferenziale



È uno status della merce che, a determinate condizioni,



consente all'importatore di beneficiare di agevolazioni daziarie



riconosciute e disciplinate

- in modo reciproco, dagli Accordi commerciali di libero scambio che l'UE stipula con i Paesi terzi, e/o
- in modo unilaterale, a beneficio di Paesi di diversi mercati

# Differenze tra origine preferenziale e origine non preferenziale (*Made in*)

Origine preferenziale: sintesi principali condizioni



## Requisiti per il trattamento preferenziale

| Prodotti originari di una parte contraente   | Continuità territoriale delle lavorazioni  | Trasporto diretto dei beni fra le parti contraenti   | Divieto di restituzione (no drawback)   | Idonea prova dell'origine preferenziale  |
|--|--|--|---|--|
| Rispetto delle <b>regole di origine</b> previste (prodotti interamente ottenuti o sufficientemente trasformati). | Le trasformazioni che hanno conferito l'origine preferenziale devono avvenire senza interruzioni nel <b>territorio</b> del Paese contraente. | I prodotti originari del Paese di riferimento devono essere <b>trasportati direttamente</b> a destinazione senza l'attraversamento di altri Paesi. Tale regola può essere derogata se i prodotti toccano altri territori soltanto per trasbordi e operazioni di mero carico, scarico e conservazione, sotto la sorveglianza delle Autorità doganali. | I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari di una parte contraente per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine <b>non devono essere soggetti</b> , nella parte contraente esportatrice, ad alcun tipo di <b>restituzione</b> dei dazi doganali o di esenzione di tali dazi. | I prodotti devono essere accompagnati da <b>idonea prova dell'origine preferenziale</b> che verrà presentata all'ufficio doganale del Paese di importazione (es. certificato di circolazione EUR.1, certificato Form-A, attestazione o dichiarazione di origine su fattura da parte di un Esportatore Autorizzato o Registrato REX). |

## Differenze tra origine preferenziale e origine non preferenziale (*Made in*)

Origine non preferenziale: determinazione ai sensi del Codice Doganale dell'Unione (CDU)

- L'origine non preferenziale può essere attribuita ad un prodotto:
  - **interamente ottenuto** in un dato Paese UE (art. 60, par. 1, CDU);
  - prodotto a partire da beni di **due o più Paesi** qualora nel Paese (art. 60, par. 2, CDU):
    - sia stata effettuata **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale**;
    - essa sia da considerarsi economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo;
    - essa si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresenti una fase importante del processo di fabbricazione.
- In relazione al criterio della trasformazione sostanziale, la Commissione europea ha poi fornito delle regole di lista, di valore interpretativo, talvolta usate in combinazione:
  - cambio di voce o sottovoce doganale;
  - regola di valore aggiunto;
  - requisiti tecnici specifici.

## Differenze tra origine preferenziale e origine non preferenziale (*Made in*)

Origine non preferenziale: regole “orizzontali” nel CDU

- **Ultima lavorazione sostanziale**

- Per alcuni prodotti vengono individuate le operazioni di lavorazione o trasformazione che conferiscono l'origine non preferenziale, elencate nell'allegato 22-01 del RD e applicabili ai prodotti in base alla loro classificazione doganale ([art. 32 RD](#))

- **Regola di tolleranza**

- È stata introdotta una regola «di tolleranza» - valore max 10% prezzo franco fabbrica - nell'impiego di materiali non originari nel caso la regola di origine stabilita preveda il cambio di classificazione tariffaria ([Nota introduttiva n. 2.5 dell'allegato 22-01 RD](#))

- **Lavorazioni insufficienti**

- Per tutte le merci cd. «lavorate» vi è un elenco delle lavorazioni considerate insufficienti ([art. 34 RD](#))

- **Scorte**

- È stata data indicazione in merito al criterio da adottare nel caso in cui a livello commerciale non sia possibile tenere scorte separate di materiali intercambiabili originari di diversi Paesi (metodo di gestione dell'inventario riconosciuto) ([Nota introduttiva n. 2.4 dell'allegato 22-01](#))

# Differenze tra origine preferenziale e origine non preferenziale (*Made in*)


## I diversi impatti

### ORIGINE PREFERENZIALE



Esempio esportazione  
da UE  
a Corea del Sud

|   | Dazio MFN | Dazio preferenziale<br>(FTA) UE |
|---|-----------|---------------------------------|
| 8465 91 10 Macchine utensili per la lavorazione del legno; seghe a nastro | 8%        | 0%                              |



Macchine per la lavorazione del legno


- Dazio MFN
- Dazio FTA
- Dazi supplementari

### ORIGINE NON PREFERENZIALE



Esempio importazione  
dagli USA  
all'UE

|   | Dazio MFN | Misure di politica commerciale  |     |
|---|-----------|---|-----|
| 6203 42 31 Pantaloni da uomo, di cotone, di tessuti detti «Denim» | 12%       | Dazi supplementari per prodotti originari degli Stati Uniti d'America (Reg. UE 2018/886 – al momento sospeso) | 25% |



Pantaloni Denim

# **Accordi in vigore: focus sulle norme transitorie della convenzione PEM**

# Accordi in vigore: focus sulle norme transitorie della convenzione PEM

## Panoramica accordi



2017

- [dal 1° gennaio 2017 è applicato in via provvisoria](#) l'accordo con l'**Ecuador**, che ha aderito all'accordo commerciale già in essere tra UE e Colombia e Perù
- [dal 21 settembre 2017 è applicato in via provvisoria](#) l'accordo UE-Canada (**CETA**)



2019

- [dal 1° febbraio 2019 è entrato in vigore](#) l'accordo di partenariato economico UE-**Giappone (JEFTA)**
- [dal 21 novembre 2019 è entrato in vigore](#) l'accordo UE-**Singapore**



2020

- [dal 1 agosto 2020 è entrato in vigore](#) l'accordo UE-Vietnam
- [dal 20 agosto 2020](#) è entrato in vigore l'accordo UE-Ghana



2021

- [dal 1° gennaio 2021](#) è stato applicato in via provvisoria l'accordo UE-**Regno Unito**, poi entrato in vigore il 1° maggio 2021.
- sono entrate in vigore per alcuni Paesi contraenti PEM le **norme transitorie della Convenzione PEM**:
  - ✓ [dal 1° settembre 2021](#): **Albania, Isole Faroe, Georgia, Islanda, Giordania, Palestina, Norvegia e Svizzera**;
  - ✓ [dal 9° settembre 2021](#): **Macedonia del Nord**;
  - ✓ [dal 16 novembre 2021](#): **Repubblica di Moldavia**;
  - ✓ [dal 6 dicembre 2021](#): **Serbia**.



# Accordi in vigore: focus sulle norme transitorie della convenzione PEM

## Definizioni

### Convenzione PEM

- Attuale Convenzione regionale sulle regole di origine preferenziale Paneuromediterranee ([GU UE L54 del 26 febbraio 2013](#)).
- Due Paesi contraenti che hanno ratificato la Convenzione e hanno tra loro un Accordo di libero scambio (ALS) possono sostituire il protocollo sulle regole di origine di tale ALS con un nuovo protocollo che rimanda alle regole previste dalla Convenzione PEM.
- Ad oggi, negli scambi con la UE, di tutti i Paesi che hanno ratificato la Convenzione PEM, soltanto Algeria, Tunisia, Marocco, Israele, Giordania, Libano e Siria (oltre Turchia con la quale è in vigore un Accordo di unione doganale) non applicano le regole previste dalla stessa Convenzione.

### Regole di origine transitorie

- Insieme di regole di origine basate sulle regole di origine della Convenzione PEM rivista applicabili su base bilaterale parallelamente alle attuali regole della Convenzione PEM.
- Queste regole sono transitorie in attesa dell'adozione e dell'entrata in vigore della Convenzione PEM rivista.

### Convenzione PEM riveduta

- Unico strumento giuridico che sostituirà tutti gli Accordi di libero scambio bilaterali attualmente in vigore nella zona Paneuromediterranea

# Accordi in vigore: focus sulle norme transitorie della convenzione PEM

## Campo di applicazione

- I due insiemi di norme di origine **coesistono** tra le Parti contraenti applicatrici.
- Gli operatori economici potranno scegliere tra le norme di origine applicabili nell'area paneuromediterranea:
  - le attuali norme della Convenzione PEM, oppure
  - le norme di origine transitorie.
- **Tale scelta deve essere effettuata per ciascuna spedizione.**

**NB:** prima di optare per le regole di origine transitorie, gli operatori economici devono considerare i diversi partner coinvolti nel flusso commerciale.

### Esempio 1

Il Paese di destinazione finale non è una Parte contraente applicatrice  
(ad esempio Tunisia)

- L'esportatore deve rilasciare una prova dell'origine sulla base delle regole della **Convenzione PEM**.
- Ciò ha un impatto sui fornitori dei materiali incorporati nel prodotto esportato che devono anche fornire prove di origine secondo questo set di regole di origine.
- Se per tali materiali le prove dell'origine sono conformi soltanto alle regole di origine transitorie, tali materiali dovrebbero essere considerati non originari.

### Esempio 2

Il Paese di destinazione finale è una Parte contraente applicatrice  
(ad esempio Svizzera)

- L'esportatore può rilasciare una prova dell'origine sulla base delle **regole di origine transitorie**.
- Se i materiali incorporati nel prodotto esportato non sono stati coperti da una prova di origine "transitoria", i fornitori possono avvalersi della possibilità di rilasciare retroattivamente una prova di origine corretta.

## Accordi in vigore: focus sulle norme transitorie della convenzione PEM

### Impatti per le imprese

Le nuove regole di origine in ambito Paneuromediterraneo, se da un lato sono state certamente concepite per modernizzare e semplificare la struttura normativa vigente al fine di migliorare il commercio tra i Paesi dell'area, dall'altro richiedono una **attenta analisi** da parte degli operatori che effettuano scambi con tali Paesi.

Appare raccomandabile effettuare una:

- ✓ **analisi preliminare** finalizzata alla verifica dei **benefici delle nuove regole**: per esempio, un prodotto che con le attuali regole di origine non può essere considerato di origine preferenziale **potrebbe esserlo con quelle nuove** comportando quindi un **vantaggio competitivo** per l'esportatore verso i *competitor* che esportano prodotti affini non di origine preferenziale.
- ✓ **verifica dei sistemi gestionali aziendali** relativi all'origine della merce.
  - A titolo di esempio, potrebbe essere necessario dover raccogliere le **prove di origine** (certificati, dichiarazioni di origine e dichiarazioni dei fornitori) rilasciate in conformità di una o di entrambe le regole dal momento che il mancato possesso di prove adeguatamente redatte potrebbe comportare per l'esportatore l'impossibilità di verificare e dimostrare l'origine preferenziale per uno o più Paesi PEM.
  - Inoltre, sempre a titolo di esempio, le aziende potrebbero dover adeguare il proprio **sistema gestionale** in modo che l'origine di un prodotto esportato in un Paese PEM possa essere dimostrata sulla base di **due regole di calcolo distinte**.

# Accordi in vigore: focus sulle norme transitorie della convenzione PEM

## Confronto tra i principali istituiti degli Accordi – 1/3

| Disposizioni Convenzione PEM   | Disposizioni PEM transitoria   |
|--|--|
| <p><b>Regole di origine:</b></p> <p>presenza di <u>requisiti cumulativi</u>, di <u>soglie per il valore aggiunto più basse</u> e <u>doppia trasformazione per i tessili assente</u>.</p>   | <p><b>Regole di origine più flessibili:</b></p> <p>come per esempio l'<u>eliminazione dei requisiti cumulativi</u>, presenza di <u>soglie per il valore aggiunto più adeguate</u> alle esigenze di produzione dell'UE e presenza di una <u>nuova doppia trasformazione per i tessili</u>.</p>  |
| <p><b>Soglia di tolleranza:</b></p> <p>per i materiali non originari la soglia di tolleranza è fissata al <u>10% del prezzo franco fabbrica del prodotto</u>.</p>  | <p><b>Maggiore soglia di tolleranza:</b></p> <p>per i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di un prodotto la soglia è stata innalzata a:</p> <ol style="list-style-type: none"><li><u>15% del peso netto</u> del prodotto <u>per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24</u>, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al <u>capitolo 16</u>;</li><li><u>15% del prezzo franco fabbrica</u> del prodotto <u>per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a</u>.</li></ol> <p>Quanto sopra non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano tolleranze specifiche.</p> |
| <p><b>Cumulo bilaterale e diagonale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- è necessaria l'esistenza di un <u>accordo commerciale preferenziale</u> tra le parti contraenti che partecipano all'acquisizione del carattere originario e la parte contraente applicatrice di destinazione; e</li><li>- i materiali e i prodotti devono aver acquisito il carattere originario con l'applicazione di <u>norme di origine identiche a quelle previste nella Convenzione</u>.</li></ul> | <p><b>Cumulo diagonale e integrale:</b></p> <p>alle <u>stesse condizioni</u> della vecchia Convenzione PEM, sarà mantenuto il <u>cumulo diagonale</u> e verrà introdotto il <b>cumulo integrale generalizzato</b> su tutti i prodotti eccetto i tessili. Per quest'ultimi è previsto solamente il <b>cumulo integrale bilaterale</b> ad eccezione delle parti che concorderanno di assoggettare al cumulo integrale generalizzato anche i tessili.</p>   |

# Accordi in vigore: focus sulle norme transitorie della convenzione PEM

## Confronto tra i principali istituti degli Accordi – 2/3

| Disposizioni Convenzione PEM  | Disposizioni PEM transitoria   |
|---|--|
| <p><b>No duty drawback:</b></p> <p><u>divieto di rimborso dei dazi</u> versati all'importazione di componenti non originari, utilizzati nella produzione di beni successivamente esportati.</p>   | <p><b>Duty drawback:</b></p> <p>il <u>divieto di restituzione dei dazi</u> (c.d. no duty drawback rule) viene eliminato per tutti i prodotti, <u>ad eccezione</u> dei materiali utilizzati per la fabbricazione di prodotti che rientrano nel campo di applicazione dei capitoli da 50 a 63 del SA, <u>fatte salve alcune deroghe</u> al divieto di restituzione per tali prodotti.</p>  |
| <p><b>Trasporto diretto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il <u>trasporto deve essere diretto</u> tra la UE e il paese accordista PEM o attraverso i territori degli altri paesi con cui è previsto il cumulo diagonale;</li><li>• Tuttavia, il trasporto dei prodotti <u>in una sola spedizione non frazionata</u> può effettuarsi con attraversamento di altri territori;</li><li>• è <u>necessario</u> fornire all'autorità le prove che siano state rispettate le condizioni di trasporto diretto.</li></ul>               | <p><b>Non modificazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sono ammessi il <b>magazzinaggio</b> e il <b>fractionamento</b> sotto la sorveglianza dell'autorità doganale;</li><li>• <b>in caso di dubbio</b> da parte della parte importatrice, sarà sufficiente che il dichiarante dimostri che i beni non abbiano subito lavorazioni in caso di attraversamento di territori diversi.</li></ul>   |
| <p><b>Calcolo del valore delle componenti non originarie</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Quando si valuta se un prodotto è conforme a una regola specifica del prodotto <u>basata su una limitazione di valore per i materiali non originari</u>, occorre prendere a riferimento <u>i valori puntuali di prezzo franco fabbrica e dei materiali non originari</u>. In caso di fluttuazione dei costi dei materiali non originari, sarebbe opportuno considerare il costo più elevato (e, quindi, più penalizzante).</li></ul> | <p><b>Calcolo del valore delle componenti non originarie: averaging</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Quando si valuta se un prodotto è conforme a una regola specifica del prodotto <u>basata su una limitazione di valore per i materiali non originari</u>, le regole transitorie PEM (art. 4) offrono all'esportatore la flessibilità di <u>chiedere alle autorità doganali l'autorizzazione a calcolare in media il prezzo franco fabbrica e il valore dei materiali non originari</u> al fine di superare la criticità delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.</li></ul> |

# Accordi in vigore: focus sulle norme transitorie della convenzione PEM

## Confronto tra i principali istituiti degli Accordi – 3/3

| Disposizioni Convenzione PEM   | Disposizioni PEM transitoria  |
|--|---|
| <p><b>Prove dell'origine:</b><br/>certificato di origine <u>EUR.1</u>, <u>EUR-MED</u> (in caso di applicazione del cumulo PEM EUR-MED) e <u>dichiarazione di origine EUR-MED</u>.</p>  | <p><b>Differenti prove origine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• certificato EUR1 o dichiarazione EA oppure se concordato, le parti possono sostituire le prove precedentemente menzionate con un'<b>attestazione di origine REX</b>.</li><li>• i certificati di origine o le dichiarazioni su fattura devono includere una dichiarazione che precisi l'applicazione delle regole transitorie PEM.</li></ul>   |
| <p><b>Separazione contabile</b><br/>le autorità doganali possono autorizzare la segregazione contabile per gli operatori che "<u>sostengono costi considerevoli o difficoltà materiali nel mantenere scorte separate</u>".</p> | <p><b>Accesso più agevole alla separazione contabile</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• In base alle norme transitorie, gli esportatori non dovranno più <b>giustificare</b>, al momento della richiesta di un'autorizzazione per la separazione contabile, che il <b>mantenimento di scorte separate ha un costo considerevole o dà luogo a difficoltà materiali</b>.</li><li>• <u>per ottenere l'autorizzazione all'applicazione della segregazione contabile sarà sufficiente indicare che nella lavorazione o trasformazione di un prodotto sono utilizzati materiali fungibili</u>.</li><li>• <u>In generale, i prodotti finiti non possono beneficiare della separazione contabile, poiché essa può essere utilizzata unicamente da produttori che trasformano materiali e componenti in prodotti finiti. Tuttavia, in base alle norme modificate, le scorte di zucchero originario e non originario (voce 1701) non devono essere tenute fisicamente separate per mantenere l'origine preferenziale, indipendentemente dal fatto che lo zucchero sia trasformato come materiale o venduto come prodotto finale.</u></li></ul> |

# Accordi in vigore: focus sulle norme transitorie della convenzione PEM

## Regole di origine più flessibili – esempio

Allegato  
II

1

### Esempio settore alimentare – capitolo 19:

| Prodotto  | Voce doganale | Regola di origine Convenzione PEM  | Regola di origine transitoria  |
|---|---------------|--|--|
| Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove | 1904          | Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1806,<br>— in cui tutti i cereali e la farina (esclusi il frumento duro e il gran turco Zea indurata e i loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e<br>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:<br>— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e<br>— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |

#### Nella nuova regola di origine:

- viene eliminato il vincolo che non consentiva di utilizzare materiali non originari della voce 1806 nella fabbricazione del prodotto, sostituito da vincolo che non consente di utilizzare materiali non originari della stessa voce del prodotto (1904) (con possibilità di applicazione della regola di tolleranza generale in peso);
- viene eliminato il requisito dei cereali/farina interamente ottenuti;
- tuttavia l'impiego di alcuni specifici materiali non originari è consentito soltanto nel limite del 20% del peso del prodotto finale (non risulta possibile applicare la regola di tolleranza generale per innalzare tale limite);
- inoltre, la soglia di utilizzo di materiali non originari del capitolo 17, oltre ad essere stata innalzata, è espressa in termini di peso (40%) sul prodotto finale.

# Accordi in vigore: focus sulle norme transitorie della convenzione PEM

Regole di origine più flessibili – esempio

Allegato  
II

2

Esempio settore tessile – abbigliamento – capitolo 62:

| Prodotto  | Voce doganale  | Regola di origine Convenzione PEM | Regola di origine transitoria  |
|---|----------------|-----------------------------------|--|
| Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia | ex capitolo 62 | Fabbricazione a partire da filati | 1° regola:<br>Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto<br><br>2° regola:<br>Confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente). |

Le norme transitorie della Convezione PEM sono più favorevoli per gli operatori in quanto prevedono due regole di origine alternative tra di loro.

3

Esempio settore siderurgico – capitolo 72:

| Prodotto  | Voce doganale  | Regola di origine Convenzione PEM  | Regola di origine transitoria                           |
|---|----------------|--|---|
| Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati | Da 7208 a 7212 | Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 | Fabbricazione a partire da semilavorati della voce 7207 |

La nuova regola di origine è sicuramente più favorevole per gli operatori in quanto maggiormente coerente con il panorama industriale siderurgico attuale in cui le lavorazioni per i prodotti laminati piatti partono generalmente dalle bramme (7207) e non dai lingotti (7206).

# Accordi in vigore: focus sulle norme transitorie della convenzione PEM

## Regole di origine più flessibili – esempio

Allegato  
II

4


### Esempio settore meccanica – capitolo 84:

| Prodotto   | Voce doganale  | Regola di origine Convenzione PEM  | Regola di origine transitoria   |
|--|----------------|--|---|
| Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi | ex capitolo 84 | 1° regola:<br>Fabbricazione:<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, qualsiasi voce, esclusi quelli della esclusi quelli della stessa voce del prodotto, stessa voce del prodotto<br>e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati 2° regola:<br>non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto | 1° regola:<br>Fabbricazione a partire da materiali di<br>— a partire da materiali di qualsiasi voce, qualsiasi voce, esclusi quelli della esclusi quelli della stessa voce del prodotto, stessa voce del prodotto<br>e<br>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati 2° regola:<br>non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |


La nuova regola di origine è più favorevole per gli operatori in quanto:

- è stata eliminata nella 1° regola alternativa la limitazione nell'impiego di materiali non originari in termini di valore (40%);
- nella 2° regola alternativa la soglia nell'impiego di materiali non originari in termini di valore è stata innalzata (50% vs 30%).

# Dichiarazioni su fattura, EUR. 1 e dichiarazioni del fornitore



Raccolta informazioni di origine sui beni in acquisto



Valorizzazione origine delle componenti e analisi della distinta base



Applicazione delle regole di origine e verifica dei requisiti



Dichiarazione di origine in fattura o richiesta emissione EUR.1

## Dichiarazioni su fattura, EUR. 1 e dichiarazioni del fornitore

Sintesi delle prove dell'origine preferenziale – per spedizioni di prodotti originari di importo superiore ad € 6.000



### Certificato EUR.1

Rilasciato dalle autorità doganali della parte contraente esportatrice su richiesta scritta

Valido per tutti i Paesi, tranne Corea del Sud, Canada, Giappone, Singapore, PTOM bilaterali, Vietnam, Paesi ESA

Certificato stampato su carta speciale con fondo arabescato di colore verde, previdimato – da ultimo – fino al 31/03/2022

### Esportatore Autorizzato (EA)

Status autorizzato dall'Agenzia delle Dogane previo audit sull'origine

Valido per tutti i Paesi, tranne Canada, Giappone, PTOM bilaterali\*, Vietnam, Paesi ESA

Dichiarazione su fattura riportante il n. di autorizzazione EA

### Esportatore Registrato (REX)

Status rilasciato dall'Agenzia delle Dogane previa richiesta di registrazione nel sistema della Commissione UE

Valido per Canada, Giappone, Vietnam, PTOM bilaterali\*, Paesi ESA

Dichiarazione su fattura riportante il n. di registrazione REX

\* PTOM bilaterali: sopra soglia € 10.000

# Dichiarazioni su fattura, EUR. 1 e dichiarazioni del fornitore

## Il certificato di circolazione EUR.1 – il modello

**DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI**

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Esportatore (Nome, indirizzo completo, paese)  | EUR.1 N. A 000.000  |  |
| Prima di compilare il formulario consultare le note al retro.   |   |  |
| 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra<br>.....<br>e<br>.....  |   |  |
| 3. Destinatario (Nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)<br><br>.....<br>Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi | 4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari | 5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
| 6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)  | 7. Osservazioni   |  |
| 8. N. d'ordine, marche, numeri, natura e descrizione delle merci  | 9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m <sup>3</sup> , ecc.)                       | 10. Fatture (indicazione facoltativa)                  |
| (¹) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».   |   |  |

### DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a lato,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare alle suddette condizioni:

.....  
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi (¹):

.....  
.....  
.....

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della propria contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato allegato per queste merci.

(Luogo e data)

(Firma)

# Dichiarazioni su fattura, EUR. 1 e dichiarazioni del fornitore

Prove di origine preferenziale e indicazioni delle regole di origine utilizzate nelle nuove regole transitorie

Art. 17

- Il testo introduce un **unico tipo di prova dell'origine** (EUR.1 o dichiarazione di origine), anziché il doppio approccio EUR.1 e EUR.MED, semplificando notevolmente il sistema.
- Le norme modificate comprendono anche la possibilità di concordare l'applicazione di un sistema di esportatori registrati (REX).
- Per poter distinguere i prodotti originari in virtù delle nuove regole transitorie dai prodotti originari in forza della Convenzione PEM, i **certificati di origine o le dichiarazioni su fattura dovranno includere una dichiarazione che precisi le regole applicate:**
  - gli operatori economici che utilizzano una “dichiarazione di origine” (redatta da un esportatore autorizzato o da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione di valore inferiore a € 6.000) devono indicare “**ai sensi delle regole di origine transitorie**” nel corpo della stessa dichiarazione di origine.
  - gli operatori economici che richiedono il rilascio di un Certificato EUR.1 ai sensi delle regole di origine transitorie PEM devono indicare “***transitional rules***” (in inglese) nella casella 7 dello stesso formulario EUR.1.
- Inoltre, gli operatori economici che rilasciano una **dichiarazione del fornitore** possono indicare quali sono le regole soddisfatte dai loro prodotti (Convenzione PEM e/o regole transitorie).
- In assenza di specifica indicazione, si considerano soddisfatte le regole della Convenzione PEM.
- Ad eccezione di un numero ridotto di casi in cui le regole transitorie sono più rigorose delle regole della Convenzione PEM (in particolare per i prodotti contenenti zucchero), e purché non vi sia cumulo con Parti contraenti che non applicano le regole transitorie, un prodotto che rispetta le regole della Convenzione PEM dovrebbe rispettare tendenzialmente anche quelle transitorie.

# Dichiarazioni su fattura, EUR. 1 e dichiarazioni del fornitore

## Indicazione delle regole di origine utilizzate nelle nuove regole transitorie

Dichiarazione  
su fattura

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No .....(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of .....(2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

..... (Place and date) (3)

(Signature of the exporter, in addition the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script) (4)

Certificato  
EUR.1

### Supplier's declaration for products having preferential origin status

#### DECLARATION

I, the undersigned, declare that the goods listed on this document (1) originate in (2) and satisfy the rules of origin governing preferential trade with (3).

I declare that (4):

- Cumulation applied with ..... (name of the country/countries)
- No cumulation applied

I undertake to make available to the customs authorities any further supporting documents they require:

..... (5)

..... (6)

..... (7)

Indicate here: name of the EU partner  
(PEM Convention and/or transitional rules)

| WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG   |  |
|--|--|
| 1. Ausföhren/Exporteur (Name, vollständige Anschrift, Stadt)                       |  |
| EUR.1 Nr. L 771085   |  |
| Vor dem Ausfüllen Anmerkungen auf der Rückseite beachten                           |  |
| 2. Bescheinigung für den Preferenzverkehr zwischen                                 |  |
| und  |  |
| Angabe der tatsächlichen Warenbeschreibung nur Güter!                              |  |
| 3. Empfänger (Name, vollständige Anschrift, Stadt/Aufstellung angegeben)           | 4. Staat, Staatengruppe oder Gebiet, als dessen bzw. deren Ursprungswaren die Waren gelten |
| 5. Bestimmungsort, Staatengruppe oder Gebiet                                       | 6. Bestimmungsstaat, Staatengruppe oder Gebiet   |
| 7. Bemerkungen   |  |
| TRANSITIONAL RULES   |  |
| 8. Laufende Nr.; Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung | 9. Rohgewicht (kg) oder andere Maße (l, m <sup>2</sup> , usw.)                             |
|  | 10. Rechnungen (Kontrollzettel)  |

Dichiarazione  
del fornitore



## Dichiarazioni su fattura, EUR. 1 e dichiarazioni del fornitore

### Lo status di “Esportatore autorizzato” (EA) – regole e responsabilità

- Lo **status di esportatore autorizzato** consente alle aziende di poter **attestare l'origine preferenziale UE delle merci** che esportano **direttamente sulla fattura**, per spedizioni di prodotti originari di qualsiasi importo.
- La dichiarazione di origine preferenziale su fattura dovrà altresì riportare il codice identificativo rilasciato dall'Autorità doganale:  
*«L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (**autorizzazione doganale n. ....**) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale .....»*
- I **requisiti** fondamentali per ottenere lo status di esportatore autorizzato sono:
  - **esportazioni a carattere regolare** verso i Paesi extra-UE con cui esistono accordi commerciali preferenziali e che ammettono questa agevolazione;
  - **idonee procedure** per determinare l'origine preferenziale della merce da esportare e conservazione delle prove documentali (es. dichiarazioni dei fornitori, schede di lavorazione).



## Dichiarazioni su fattura, EUR. 1 e dichiarazioni del fornitore

### Lo status di “Esportatore registrato” (REX) – regole e responsabilità

- Il **sistema REX**, inizialmente avviato nell’ambito delle preferenze unilaterali SPG, **trova applicazione anche nell’ambito del commercio bilaterale**.
- Per ottenere la registrazione è necessario compilare e presentare apposita **istanza alla Dogana** tramite specifico **modulo di domanda** (esportatori UE all. 22-06 bis RE).
- Nel modulo sono riportati gli **impegni che l’esportatore si assume**, similari a quelli assunti in relazione all’autorizzazione allo status di EA.
- Il **codice REX** rilasciato è unico ed è identificato dalla dicitura “IT”+”REX” seguita dal “codice EORI” (IT+P.IVA) e deve essere apposto nella dichiarazione di origine sulle fatture/documenti commerciali riguardanti merci che soddisfano i requisiti per poter essere dichiarate di origine preferenziale UE.
- [Link al database](#) tramite cui è possibile verificare l’esistenza e la validità del codice REX comunicato da fornitori dei Paesi SPG extra-UE oppure del proprio codice ITREX (avendone fatto richiesta nell’ambito del commercio bilaterale).

## Dichiarazioni su fattura, EUR. 1 e dichiarazioni del fornitore

### Dichiarazione del fornitore, il contesto

- Il soggetto esportatore dell'UE, per **acquisire le informazioni necessarie per determinare il carattere originario preferenziale** delle merci ai fini delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l'UE e i Paesi terzi accordisti, può chiedere ai propri fornitori UE di servirsi della «**dichiarazione di origine del fornitore**».
- Tale dichiarazione del fornitore **in merito al carattere originario preferenziale** dei prodotti viene poi **utilizzata dal soggetto esportatore dell'UE quale elemento di prova** per l'origine preferenziale dichiarata in sede di domanda di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 o come base per la compilazione delle dichiarazioni su fattura.
- È necessario **instaurare e gestire una catena informativa con i propri fornitori dell'UE**, in particolare con quelli più significativi che possono essere considerati «critici» - sulla base delle regole di origine applicabili ai propri prodotti.
- È essenziale **NON confondere il concetto di «provenienza» con quello di origine**: l'aver acquistato merce da un fornitore italiano o francese non comporta automaticamente che essa sia di origine preferenziale UE (i.e. il fornitore potrebbe aver a sua volta importato la merce da un Paese terzo).
- Nel caso in cui il fornitore non abbia prodotto/lavorato le merci, ma, a sua volta, abbia acquistato i prodotti oggetto di fornitura da un altro fornitore UE, potrà a sua volta chiedere la dichiarazione al proprio fornitore seguendo un **processo a ritroso** ed utilizzare la dichiarazione ricevuta dal proprio fornitore per rilasciare al proprio cliente la dichiarazione del fornitore, secondo un **meccanismo a cascata**.
- In assenza di dichiarazione del fornitore, in ottica prudenziale e cautelativa è opportuno considerare le componenti di acquisto impiegate nel processo produttivo / rivendute come «non di origine preferenziale UE» ai fini della determinazione dell'origine.

## Dichiarazioni su fattura, EUR. 1 e dichiarazioni del fornitore

### Dichiarazione per singola spedizione e dichiarazione a lungo termine

- Nella **fase di acquisto** di materie prime, componenti, semilavorati o prodotti finiti «critici» da fornitori dell'Unione europea, l'operatore economico acquisirà, ove necessario, le informazioni in merito all'origine preferenziale di tali beni, chiedendo al fornitore il **rilascio della dichiarazione di origine del fornitore**:
  - per **singola spedizione**, o
  - a **lungo termine**, un'unica dichiarazione a copertura di più invii di merci, nel caso di invii regolari di merci delle quali si prevede che il carattere originario sia lo stesso:
    - il periodo di validità non può essere superiore a 24 mesi
    - riporta tre date:
      - a) data di rilascio (data in cui è compilata)
      - b) data di inizio validità (non può essere anteriore a 12 mesi prima della data di rilascio, o posteriore a 6 mesi dopo tale data)
      - c) data di termine validità (non può essere posteriore a 24 mesi dopo la data di inizio)



# Dichiarazioni su fattura, EUR. 1 e dichiarazioni del fornitore

## Dichiarazione del fornitore, i modelli

Per singola spedizione

All. 22-15 Reg (UE) 2015/2447

ALLEGATO 22-15

### Dichiarazione del fornitore relativa ai prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note.  
Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

#### DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci elencate nel presente documento .....<sup>(1)</sup> sono originarie di .....<sup>(2)</sup> e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con .....<sup>(3)</sup>.

Dichiara <sup>(4)</sup>:

- Cumulo applicato con ..... (nome del paese/dei paesi)
- Cumulo non applicato

Si impegna a presentare alle autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

.....<sup>(5)</sup>

.....<sup>(6)</sup>

.....<sup>(7)</sup>

A lungo termine

All. 22-16 Reg. (UE) 2015/2447

ALLEGATO 22-16

### Dichiarazione a lungo termine del fornitore per prodotti aventi carattere originario preferenziale

La dichiarazione del fornitore, il cui testo è riprodotto di seguito, deve essere completata secondo le indicazioni delle note.  
Queste ultime, tuttavia, non vanno riprodotte.

#### DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci di seguito descritte:

.....<sup>(1)</sup>  
.....<sup>(2)</sup>

che sono regolarmente fornite a .....<sup>(3)</sup>, sono originarie di .....<sup>(4)</sup> e rispettano le norme di origine che disciplinano gli scambi preferenziali con .....<sup>(5)</sup>.

Dichiara <sup>(6)</sup>:

- Cumulo applicato con ..... (nome del paese/dei paesi)
- Cumulo non applicato

La presente dichiarazione vale per tutti gli invii di detti prodotti dal ..... al .....<sup>(7)</sup>.

Si impegna ad informare immediatamente ..... della perdita di validità della presente dichiarazione.

Si impegna a presentare alle competenti autorità doganali tutta la necessaria documentazione giustificativa:

.....<sup>(8)</sup>

.....<sup>(9)</sup>

.....<sup>(10)</sup>

<sup>(1)</sup> Descrizione.

<sup>(2)</sup> Designazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio numero di modello.

<sup>(3)</sup> Nome della società rifornita.

<sup>(4)</sup> L'Unione europea, il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui sono originarie le merci.

<sup>(5)</sup> Paese, gruppo di paesi o territorio interessato.

<sup>(6)</sup> Da compilare, ove necessario, solo per le merci che hanno carattere originario preferenziale nel contesto delle relazioni commerciali preferenziali con uno dei paesi con cui è applicabile il cumulo paneuromediterraneo dell'origine.

<sup>(7)</sup> Indicare le date di inizio e di termine. Il periodo non deve superare i 24 mesi.

<sup>(8)</sup> Luogo e data del rilascio.

<sup>(9)</sup> Nome e funzione, ragione sociale e indirizzo della società.

<sup>(10)</sup> Firma.

# Recenti novità relative al *made in* della merce

# Recenti novità relative al *made in* della merce

## Intrastat 2022 e Regolamento delegato (UE) 2021/1934

- Con la **Determinazione n. 493869** del 23.12.2021 sono state disciplinate le novità delle dichiarazioni Intrastat previste per il 2022.
  - ✓ In particolare, nel modello INTRA 1 *bis* è richiesta **obbligatoriamente** la compilazione del dato circa il **Paese di origine delle merci** da parte dei soggetti con volume di spedizioni di merci sopra a 100.000 EUR per trimestre.
- Il **regolamento delegato (UE) 2021/1934** apporta delle modifiche al regolamento (UE) 2015/2446 (RD).
  - ✓ Tali modifiche mirano a fornire chiarimenti sull'applicazione di alcune **regole di origine non preferenziale** (artt. 31, 33, 34 e 35), nonché ad **adattare gli allegati** 22-01, 22-03 e 22-04 al nuovo **Sistema Armonizzato – versione 2022**. In sintesi:

|   |  |
|---|--|
| Articolo 31 – merci interamente ottenute in un unico paese o territorio                           | Il regolamento modifica l'articolo 31 al comma b, specificando che i <u>prodotti del regno vegetale</u> , per essere considerati interamente ottenuti in un unico paese o territorio, devono non solo essere raccolti ma <u>anche coltivati</u> <u>unicamente</u> <u>nel paese o territorio interessato</u> .  |
| Articolo 33 – operazioni di trasformazione o lavorazione che non sono economicamente giustificate | Il regolamento, modificando l'articolo 33, fornisce ulteriori specifiche sul criterio da adottare al fine di determinare l'origine non preferenziale ai prodotti non contemplati nell'allegato 22-01 <u>per i quali le operazioni di trasformazione o lavorazione non sono economicamente giustificate</u> . Tale criterio, che prevede la determinazione della maggior parte dei materiali utilizzati nella fabbricazione, dovrebbe basarsi sul peso oppure sul valore di tali materiali. |

# Recenti novità relative al *made in* della merce

## Intrastat 2022 e Regolamento delegato (UE) 2021/1934

|  |  |
|--|--|
| <b>Articolo 34 – operazioni minime</b>                       | <p>Il regolamento, integrando l'articolo 34, stabilisce il metodo da seguire per l'attribuzione dell'origine non preferenziale ad un <u>prodotto sottoposto esclusivamente ad operazioni minime di cui all'articolo 34</u> ovvero a lavorazioni considerate non idonee a conferire l'origine. In particolare precisa che:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. se il prodotto finito <u>è ricompreso nell'allegato 22-01 RD</u>, non si applicano le regole previste per voce doganale ma le <u>regole residuali di capitolo relative a tale prodotto</u>;</li><li>2. se il prodotto finito <u>non rientra nell'allegato 22-01</u> esso risulterà originario del Paese di cui è originaria la <u>maggior parte dei materiali</u> (in termini di peso se classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 a 40; in termini di valore se classificato nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97);</li></ol> |
| <b>Articolo 35 - accessori, pezzi di ricambio e utensili</b> | <p>I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci delle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell'UE sono considerate della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine. Il regolamento, considerando tale aspetto, ha modificato la definizione di pezzi di ricambio al comma 3 dello stesso articolo, eliminando il riferimento alle merci precedentemente esportate.</p>  |
| <b>Allegato 22-01; 22-03; 22-04;</b>                         | <p>Il regolamento modifica tali allegati per adeguarli alla nuova versione del sistema armonizzato 2022 (in vigore dal 1° gennaio 2022).</p>   |

# Studio Tributario e Societario



**Pier Paolo Ghetti**

**Partner – Global Trade Advisory**

Studio Tributario e Societario

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

E-mail: [pghetti@sts.deloitte.it](mailto:pghetti@sts.deloitte.it)



**Nicola Scala**

**Supervisor – Global Trade Advisory**

Studio Tributario e Societario

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

E-mail: [nscala@sts.deloitte.it](mailto:nscala@sts.deloitte.it)



## Important notice

This document has been prepared by Studio Tributario e Societario for the sole purpose of enabling the parties to whom it is addressed to evaluate the capabilities of Studio Tributario e Societario to supply the proposed services.

The information contained in this document has been compiled by Studio Tributario e Societario and may include material obtained from various sources which have not been verified or audited. This document also contains material proprietary to Studio Tributario e Societario. Except in the general context of evaluating the capabilities of Studio Tributario e Societario, no reliance may be placed for any purposes whatsoever on the contents of this document. No representation or warranty , express or implied, is given and no responsibility or liability is or will be accepted by or on behalf of Studio Tributario e Societario or by any of its partners, members, employees, agents or any other person as to the accuracy, completeness or correctness of the information contained in this document.

Other than stated below, this document and its contents are confidential and prepared solely for your information, and may not be reproduced, redistributed or passed on to any other person in whole or in part. If this document contains details of an arrangement that could result in a tax or insurance saving, no such conditions of confidentiality applies to the details of that arrangement (for example, for the purpose of discussion with tax authorities). No other party is entitled to rely on this document for any purpose whatsoever and we accept no liability to any other party who is shown or obtains access to this document.

This document is not an offer and is not intended to be contractually binding. Should this proposal be acceptable to you, and following the conclusion of our internal acceptance procedures, we would be pleased to discuss terms and conditions with you prior to our appointment.

Studio Tributario e Societario – Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., a company, registered in Italy with registered number 10581800967 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy, is an affiliate of Deloitte Central Mediterranean S.r.l., a company limited by guarantee registered in Italy with registered number 09599600963 and its registered office at Via Tortona no. 25, 20144, Milan, Italy.

Deloitte Central Mediterranean S.r.l. is the affiliate for the territories of Italy, Greece and Malta of Deloitte NSE LLP, a UK limited liability partnership and a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL, Deloitte NSE LLP and Deloitte Central Mediterranean S.r.l. do not provide services to clients. Please see [www.deloitte.com/about](http://www.deloitte.com/about) to learn more about our global network of member firms.